REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA NELL' A.T.C.VC1

Delibera Comitato di Gestione n. 11/2023 del 29/05/2023 Delibera n 5/23 C.E. del 31/07/2023

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 18 della L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della L.R. n. 5/2018, della D.G.R. 52-13330 del 15 febbraio 2010, delle "linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte" approvate con D.G.R. 17-5754 del 6 maggio 2013, e successivamente modificate con D.G.R. n. 30-4747 del 15/04/2014, e stabilisce quanto segue.

Art.1

L'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola, è consentita previa autorizzazione da parte dell'ATC, che avverrà con l'apposizione di timbro sul tesserino regionale e la consegna a titolo gratuito della fascetta da apporre alla carcassa dell'animale nell'eventualità dell'abbattimento. La fascetta inutilizzata dovrà essere **obbligatoriamente** riconsegnata all'ATC entro il 31 gennaio 2024.

Il cacciatore, oltre alla segnatura prevista sul tesserino regionale, provvedere alla rilevazione dei dati biometrici del/i capo/i abbattuto/i e riportarli su apposita scheda fornita dall'A.T.C. (da consegnare all'A.T.C. ad ogni abbattimento avvenuto). (ORDINANZA N. 4 /2023 DEL 11.08.2023 MINISTERO DELLA SALUTE)

Art. 2

Il cacciatore che svolge tale attività ha l'obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale, a scelta tra i colori rosso, arancione o giallo.

Art. 3

Il prelievo per la specie cinghiale al cacciatore singolo è consentito su tutto il territorio venabile ad eccezione della zona a nord dell'Ambito (comune di Serravalle Sesia e zone limitrofe) interessata dall'incendio occorso nell'anno 2019, nella quale è vietata qualunque forma di caccia.

Art. 4

Fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalla normativa vigente, é vietato per motivi di sicurezza usare armi a canna rigata e detenere o usare munizione spezzata durante lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale in forma singola.

Art. 5

Il cacciatore che abbatte un cinghiale durante l'esercizio di caccia in forma singola dovrà consegnare all'A.T.C. un campione, della lingua o del diaframma o del muscolo arto anteriore, dell'animale abbattuto del peso di almeno 100 gr.

La consegna del campione deve avvenire come da seguenti indicazioni:

- 1) in duplice involucro plastico chiuso;
- 2) il primo involucro dovrà contenere il campione, di lingua o di diaframma o di muscolo arto anteriore, del capo abbattuto;
- 3) il secondo involucro dovrà contenere il primo involucro chiuso e all'esterno il cacciatore dovrà apporre con un pennarello indelebile il cognome, il nome, la residenza ed il recapito telefonico;
- 4) il numero della fascetta
- 5) la classe di età, maschio, femmina e peso.
- 6) in caso di consegna di più campioni è fondamentale il confezionamento separato di ogni campione;
- 7) secondo quanto previsto dal Piano regionale della fauna selvatica ASL, i campioni DEVONO PERVENIRE all'Ambito REFRIGERATI E NON CONGELATI

Tale campione verrà recapitato all'A.S.L. di Vercelli, che attuerà gli opportuni controlli sanitari. Il cacciatore è tenuto a conservare la carcassa dell'animale abbattuto fino a quando l'Ambito non comunicherà l'esito dell'esame trichinoscopico.

Art. 6.

Il presente regolamento può essere suscettibile di variazioni apportate da nuove norme regolamentari e legislative. Si prevedono le sanzioni applicabili in relazione alle norme in vigore, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Presidente ATC VC1
Mirco Rosa
Firmato in originale